

COMUNE di LAMA MOCOGNO

30 DIC. 2014

Prot. N° 05200



Il Prefetto della Provincia di Modena

FAX

Prot. 62081/2014 Area 3 /PC

Modena, 30 dicembre 2014

- AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- ✓ AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
MODENA
- ✓ AL SIG. QUESTORE DI MODENA ✓
- ✓ AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI ✓
MODENA
- ✓ AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE G.d.F. DI MODENA ✓
- ✓ AL SIG. COMANDANTE SEZIONE POLSTRADA DI MODENA ✓
- ✓ ALLA DIREZIONE PROV.LE M.C.T.C. DI MODENA ✓
- ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ✓
ED ARTIGIANATO DI MODENA
- ✓ ALLA CONFINDUSTRIA DI ✓
MODENA
- ✓ ALLA CONFESERCENTI ✓
Via Paolo Ferrari - MODENA
- ✓ ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI LAPAM ✓
Via Emilia Ovest 775 - MODENA
- ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI ARCON ✓
Via Leonardo da Vinci 5 - MODENA
- ✓ ALL'UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE ✓
Via Emilia Ovest 101 - MODENA
- ALLA CONFCOMMERCIO - ASCOM ✓
Via Begarelli n.31 - MODENA
- ALLA FAMIGLIA ARTIGIANA MODENESE ✓
Via Begarelli n. 31 - MODENA
- ✓ ALLA CONF.NE NAZ.LE ARTIGIANATO ✓
Via Malavolti n. 27 - MODENA
- ✓ ALLA CONFEDERAZIONE PROV.LE ITALIANA ✓
AGRICOLTORI
Via Santi n. 4 - MODENA
- ✓ ALL'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA ✓
DI MODENA
Via Diena n. 7 - MODENA

- ALL'A.P.I. - ASSOCIAZIONE PICCOLE MEDIE INDUSTRIE
Viale Corassori n. 24 - MODENA
- ALLA A.P.C.S.
c/o Lega Cooperative
Piazza Cittadella - MODENA
- ALLA FEDERAZIONE PROV.LE COLTIVATORI DIRETTI
Via Fanti 60 - MODENA
- ALLA CONFINDUSTRIA CERAMICA
Via Monte Santo n. 40 - SASSUOLO

OGGETTO: Calendario 2015 delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati degli autoveicoli di peso massimo complessivo autorizzato, superiore a 7,5 t., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Per opportuna conoscenza e norma, e con invito ad impartire le conseguenti direttive ai dipendenti organi addetti ai servizi di polizia stradale, si trasmette copia del decreto prefettizio di egual numero e data relativo all'oggetto.

I Signori Sindaci dei Comuni della Provincia sono pregati di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nel sopraccitato provvedimento.

Si conferma che eventuali deroghe, motivate esclusivamente da esigenze gravi ed indifferibili, potranno essere concesse da questa Prefettura su richieste opportunamente documentate dagli interessati, purché presentate almeno 10 giorni prima e provviste delle esatte indicazioni del percorso.

p. IL PREFETTO
(Ventura)



Il Prefetto della Provincia di Modena

Prot. 62081/2014 Area 3/PC

Modena, 30 dicembre 2014

VISTO il decreto n. 533 in data 4/12/2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stata confermata l'esigenza di disporre, anche per l'anno 2015, il divieto di circolazione sulle strade extra urbane, nei giorni festivi ed in taluni periodi dell'anno presumibilmente di più intenso traffico, degli automezzi aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

VISTO l'art. 6, comma 1 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.;

CONSIDERATO che per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti ai trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, c. 1 e 4, del Nuovo Codice della Strada;

DECRETA

Art. 1

è vietata la circolazione fuori dal centro abitato di questa provincia ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2015, di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- c) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1 gennaio;



Il Prefetto della Provincia di Modena

- d) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 3 aprile;
- f) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 4 aprile;
- g) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 6 aprile;
- h) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 aprile;
- i) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1° maggio;
- j) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 2 giugno;
- k) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 4 luglio;
- l) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 11 luglio;
- m) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 18 luglio;
- n) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 25 luglio;
- o) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 31 luglio;
- p) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 1° agosto;
- q) dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 7 agosto;
- r) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 8 agosto;
- s) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 15 agosto;
- t) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 22 agosto;
- u) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 29 agosto;
- v) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 8 dicembre;
- w) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre;



Il Prefetto della Provincia di Modena

x) dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre;

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui sopra deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purchè munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2

Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

Tale anticipazione è estesa ad ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma-Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.



Il Prefetto della Provincia di Modena

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31.1.2007 e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.

Salvo quanto sopra, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

I veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.



Il Prefetto della Provincia di Modena

Art. 3

Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione civile, ecc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane"; nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;



Il Prefetto della Provincia di Modena

- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
- m.1) giornali, quotidiani e periodici;
 - m.2) prodotti per uso medico;
 - m.3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
- o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
- p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
- r) per il trasporto esclusivo di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì per:

- a. veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- b. veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;



Il Prefetto della Provincia di Modena

c. trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

A titolo sperimentale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, per l'anno 2015, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rottaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purchè muniti di idonea documentazione CMR o equipollente attestante la destinazione del carico e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 4

Dal divieto sono esclusi, purchè muniti di autorizzazione prefettizia:

- a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli indicati all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
- b) i veicoli ed i complessi di veicoli classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- c) i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

I veicoli di cui ai punti a) e c) autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.



Il Prefetto della Provincia di Modena

Art. 6

Per i veicoli di cui al punto c) dell'art. 4 le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
- la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
- la località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
- il prodotto oggetto del trasporto;
- la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4 comma 2.

Per i veicoli di cui al punto c) dell'art. 4 da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-U.T.G. competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, la Prefettura-U.T.G., ove non sussistono motivazioni contrarie, rilascia un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 7

L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.



Il Prefetto della Provincia di Modena

Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni si terrà conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, si terrà conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4 lettera a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

Durante i periodi di divieto le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti siti in prossimità della frontiera.

Art. 8

Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione civile, ecc.);
- b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;



Il Prefetto della Provincia di Modena

- e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
- h) macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9

Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 30 maggio al 13 settembre compresi, dalle ore 8.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.

Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella quarta e quinta categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

W
IL PREFETTO
VERONA
PREFETTURA DI MODENA

Le autorizzazione prefettizie alla circolazione sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 10

Possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che si riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Il Prefetto della Provincia di Modena

